CAMERA DEI DEPUTATI N. 621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I recenti e talvolta gravi episodi di infortuni plurimi hanno evidenziato le disfunzioni e le carenze operative, anche sul piano del coordinamento, degli organismi preposti alla sicurezza del lavoro ed in particolare delle nuove strutture locali del Servizio sanitario nazionale.

In tale situazione appare oggi improcrastinabile prevedere un potenziamento delle attività di controllo nel settore.

In linea anche con le conclusioni cui è pervenuta la II Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 maggio 1987 (doc. XII, n. 7), appare pertanto logico e necessario associare all'attività prevenzionale delle unità sanitarie locali gli ispettorati del lavoro, che già in forza delle norme vigenti espletano annualmente oltre 200.000 interventi nei luoghi di lavoro.

Allo stato appare inutilmente riduttivo limitare tali interventi degli ispettorati del lavoro ai soli fini dell'osservanza delle norme di tutela del rapporto di lavoro ovvero ai soli fini repressivi per gli aspetti di sicurezza nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria.

La proposta di legge predisposta, pur lasciando inalterato l'attuale quadro delle competenze delineato dalla legge di riforma sanitaria, nell'affiancare alle unità sanitarie locali gli ispettorati del lavoro, si propone di accrescere la complessiva potenzialità dei controlli, anche sul piano del prevedibile effetto sinergico che ne potrà senz'altro conseguire.

Peraltro, al fine di ovviare a possibili sovrapposizioni nell'attività dei vari organismi e così pure intralci all'attività delle aziende, è stato previsto un necessario coordinamento da definire sul piano regolamentare, mediante l'emanazione di uno specifico decreto del Presidente della Repubblica, che assicuri anche il rispetto dell'autonomia di ciascun organo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa del riordinamento della disciplina generale della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ferme restando le attribuzioni delle strutture locali del Servizio sanitario nazionale, stabilite dalla legge 28 dicembre 1978, n. 833, la vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro viene esercitata anche dagli ispettorati del lavoro, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione siciliana.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il coordinamento degli interventi e dei controlli fra i vari organismi preposti alla sicurezza del lavoro, che, nel rispetto dell'autonomia di ciascun organo, tengano conto sia delle esigenze dei servizi prevenzionali sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritorno all'attività produttiva.